

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

*[Signature]*


IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

*[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

*[Signature]*

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 660 del 26 MAR. 2015

\*\*\*\*\*

**DIREZIONE AA.GG., SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 29 MAR. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

Esecutiva: NO   
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE AVV. GIOVANNI TRIGONA – RICORSO AL CGA PALERMO ASP 7 CONTRO S.R.L. ASA DEFINITO CON SENTENZA N. 75/2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
U.O.C. AA.GG.  
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane  
Il Direttore  
*Avv. Giovanni Tolomeo*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
A.S.P. DI RAGUSA  
U.O.C. AA. GG.  
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane  
Il Direttore  
*Avv. Giovanni Tolomeo*

Il 26 MAR. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO  <i>[Signature]</i>
--	---

Su proposta della Direzione Affari Generali, sviluppo organizzativo e risorse umane , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, notificato in data 15.1.2014 a mezzo posta, l'Impresa ASA s.r.l. impugnava per l'annullamento, previa sospensione cautelare, gli atti relativi alla propria esclusione dalla procedura aperta in ambito di bacino orientale per la fornitura triennale di prodotti di medicazione ed integratori iperproteici, ipoproteici, aproteici da somministrare in Assistenza Farmaceutica Integrativa (AFI), secondo quanto meglio descritto in ricorso;

**VISTA** la relazione trasmessa con i relativi allegati dal Direttore U.O.C. Settore Economa-to- provveditorato;

**VISTA** la deliberazione n. 138 del 30.1.2014 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere avverso il predetto ricorso, per le ragioni in atto meglio indicate, conferendo, all'uopo, incarico professionale all'Avv. Giovanni Trigona;

**VISTA** la sentenza n. 1095/2014 del TAR Catania sez. II, depositata il 27.3.2014, che accoglieva il ricorso nei termini di cui in motivazione ed avverso la quale l'Azienda si riservava impugnazione ;

**VISTA** la deliberazione n. 928 del 8.5.2014 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di proporre appello avverso detta decisione confermando l'incarico all'Avv. Giovanni Trigona;

**VISTA** la sentenza n. 75/2015 depositata il 28.1.2015 dal CGA Palermo, tramite la quale veniva rigettato l'appello dell'ASP, *"escludendo che l'allegazione degli studi clinici sull'efficacia del dispositivo- prevista nel bando- costituisca elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis . In ogni caso, come si è visto, la dimostrata affidabilità clinico - funzionale del dispositivo è il presupposto per la sua registrazione, di talchè la stazione appaltante non potrebbe comunque avere interesse alla esibizione di studi appunto concernenti la fase propedeutica al predetto riconoscimento"* ;

**PRESO ATTO** che, stante la particolarità e novità delle questioni affrontate in rito, il CGA disponeva la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

**VISTA** la nota pervenuta il 2.3.2015 via e-mail dall'Avv. Giovanni Trigona, che richiede la liquidazione della propria parcella professionale per l'incarico relativo alla controversia come sopra definita (valore della causa : superiore a Euro 1.000.000,00);

**ACCERTATO** la parcella professionale e fattura n. 78/2015, riferita al ricorso al CGA, risulta conforme alle direttive aziendali in materia di incarichi professionali e conforme ai valori medi previsti, per scaglione, dal DM 140/2012, a suo tempo vigente e come previsto dal relativo disciplinare sottoscritto tra le parti (valore della causa superiore a Euro 1.000.000,00 = valori medi della fase di istruttoria, trattazione e decisione = complessive Euro 20.250,00 oltre 15% spese imponibili, 22% IVA , 4% CPA e R.A.);

**SENTITO** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Liquidare e pagare la parcella professionale e fattura 78/2015 dell'Avv. Giovanni Trigona relativa alla controversia innanzi al CGA Palermo proposta dalla S.R.L. ASA definita con sentenza 75/2015 come meglio descritta in premessa;
- Autorizzare la spesa relativa alla fattura n. 78/2015 pari ad Euro 25.693,20 al lordo della ritenuta d'acconto a gravare al conto di costo n. 509030201 "SPESE LEGALI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI, RISACIMENTI E TRANSAZIONI ";

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	80120		
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	